

Deliberazione della Giunta Regionale 24 settembre 2019, n. 4-285

Legge regionale 20/1988, articolo 6, comma 1 lettere f), g), h) e i). Approvazione dei criteri per i contributi per gli anni 2019 e 2020, in materia di sostentamento e sviluppo dell'apicoltura in Piemonte. Spesa regionale euro 300.000,00.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che

la legge regionale 22 gennaio 2019 n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale", all'articolo 109 (Norme transitorie), commi 4 e 5, stabilisce che fino all'approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6 resti in vigore, tra le altre, anche la legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte);

l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20/1988, prevede, in particolare, che *“Al fine di sostenere e sviluppare l'apicoltura piemontese, possono essere concessi contributi in conto capitale per la realizzazione delle seguenti attività ed iniziative: f) assistenza tecnica apistica da erogare a tutti gli apicoltori; g) formazione ed aggiornamento professionale degli apicoltori; h) promozione, divulgazione e valorizzazione dell'apicoltura e dei suoi prodotti; i) programmi di ricerca;*

il successivo articolo 7, al comma 3, sancisce che le associazioni dei produttori apistici legalmente riconosciute dalla Regione possono beneficiare dei contributi previsti all'articolo 6, comma 1, lettere f), g), h) ed i); al comma 4, stabilisce che gli enti e gli istituti di ricerca, per approfondimenti scientifici promossi dalla Regione Piemonte o da altri enti, possono beneficiare dei contributi previsti all'articolo 6, comma 1, lettera i).

Dato atto che il precedente regime di aiuto (n. 243/1997, Italia - Piemonte), di durata illimitata, riguardante le attività ed iniziative previste dalla legge regionale n. 20/1998 è scaduto il 31 dicembre 2014, in virtù dell'adeguamento ai precedenti Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007–2013, conformemente ai punti 188 e 189 di tali Orientamenti, per i quali tutti i regimi di aiuto devono avere una durata limitata nel tempo e non devono applicarsi per più di sette anni.

Visto il Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 “che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE)” n. 1857/2006 (G.U. UE serie L, n. 193 del 1 luglio 2014).

Ritenuto opportuno mantenere, nel 2019 e 2020, l'attività di consulenza tecnica agli apicoltori con particolare attenzione alle problematiche inerenti alle patologie e parassiti delle api, nonché la formazione e l'aggiornamento professionale degli apicoltori e dei tecnici apistici, la promozione, divulgazione e valorizzazione dell'apicoltura e dei suoi prodotti e i programmi di ricerca in apicoltura.

Ritenuto, pertanto, di:

dare attuazione attraverso i programmi presentati dalle associazioni legalmente riconosciute dalla Regione Piemonte alle attività ed iniziative previste dall'articolo 6 comma 1 lettere f), g), h) e i) della L.R. n. 20/1998, secondo il riparto finanziario e con le percentuali di contributo indicate in tabella 1 dell'allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, destinando risorse pari a euro 300.000,00;

stabilire che in particolare per gli eventuali programmi di ricerca in campo apistico le associazioni dovranno concordare la realizzazione e l'impostazione tecnico-scientifica con un istituto di ricerca competente in materia.

Dato atto che l'attività oggetto del suddetto contributo regionale è regolata, al fine della sua compatibilità con il mercato interno, dalle disposizioni contenute nel citato Regolamento (UE) di esenzione n. 702/2014 con particolare riferimento:

- all'articolo 21 (Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione), paragrafo 1, secondo il quale gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, ad attività dimostrative e ad azioni di informazione prevedendo un elenco dei costi ammissibili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo; paragrafo 6 secondo il quale gli organismi prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione; paragrafo 8 secondo il quale l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili;
- all'articolo 22 (Aiuti per i servizi di consulenza) paragrafo 2, 3 e 4 secondo i quali il sostegno è inteso ad aiutare le aziende agricole attive nella produzione primaria per usufruire dei servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, o concernenti la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche;
- all'articolo 24 (Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli) paragrafo 2 , 3, 5, 6 e 8;
- all'articolo 31 (Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale), paragrafo 2 e 3, secondo i quale il progetto sovvenzionato deve essere di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo e forestale e le cui informazioni devono essere pubblicate su Internet; paragrafo 5, 6 e 7 secondo i quali gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza individuando un elenco dei costi ammissibili e prevedendo che l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili.

Richiamato che il Regolamento (UE) n. 702/2014 prescrive il rispetto dei seguenti punti:

- art. 6 (effetto di incentivazione): il beneficiario deve presentare una domanda di aiuto contenente una serie di informazioni, eccetto che per talune categorie di aiuto tra le quali gli aiuti per le azioni promozionali, per la ricerca e lo sviluppo nei settori agricolo e forestale, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31
- art. 8 (cumulo): le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di stato, compresi gli aiuti "de minimis", purchè riguardino diversi costi ammissibili individuabili o nel caso di stessi costi ammissibili non venga superata l'intensità di aiuto più elevata ammissibile, ai sensi del Regolamento stesso;
- art. 9 (pubblicazione e informazione): la pubblicazione nel sito web della Regione Piemonte delle informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II del Regolamento medesimo;
- art. 12 (relazioni): l'obbligo della relazione annuale sugli aiuti di Stato alla Commissione Europea.

Dato atto, altresì, che:

i beneficiari dell'aiuto, devono dichiarare di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (principio Deggendorf);

le agevolazioni, di cui al presente provvedimento, possono essere cumulate con altri aiuti purché riguardino costi ammissibili, individuabili e diversi.

Richiamato, inoltre, che ai sensi dell'articolo 9 del richiamato Regolamento (UE) n. 702/2014, è necessario trasmettere alla Commissione europea la sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e condizionando l'attuazione della misura alla conclusione della suddetta procedura di registrazione.

Dato atto che l'aiuto di cui al presente provvedimento è stato registrato dalla Commissione Europea con il numero SA.54401 (2019/XA) ed è stato pubblicato in data 3 luglio 2019.

Ritenuto di demandare alla Direzione Agricoltura – Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche - di predisporre, in coerenza e nel rispetto con quanto previsto agli art. 21, 22, 24 e 31 del citato Regolamento (UE) di esenzione n. 702/2014, le istruzioni operative per l'attuazione delle attività di

cui al punto 1 del suddetto allegato A e di procedere al riparto delle risorse finanziarie assegnate per tali finalità nel rispetto dei criteri stabiliti con il presente atto, tenendo conto della rappresentatività in termini di aziende associate alle associazioni riconosciute e di alveari allevati così come indicato nel sopraccitato allegato A.

Vista la legge regionale del 19 marzo 2019, n. 9 recante “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”.

Vista la DGR n. 1 – 8566 del 22 marzo 2019 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”.

Dato atto che all'onere derivante dall'attuazione per gli anni 2019-2020 degli interventi previsti dalla Legge regionale 3 agosto 1998 n. 20 si provvede a dare copertura finanziaria sul bilancio di previsione finanziario 2019-2021 come di seguito indicato:

- con l'impegno n. 656/2019 di euro 75.000,00 assunto sul capitolo di spesa n. 184275/2019 (Missione 16 - Programma 1601) con la determinazione dirigenziale n. 589 del 22 maggio 2018;
- con l'impegno n. 7414/2019 di euro 75.000,00 assunto sul capitolo di spesa n. 184275/2019 (Missione 16 - Programma 1601) con la determinazione dirigenziale n. 556 del 20 maggio 2019;
- con l'impegno n. 64/2020 di euro 75.000,00 assunto sul capitolo di spesa n. 184275/2020 (Missione 16 - Programma 1601) con la determinazione dirigenziale n. 589 del 22 maggio 2018;
- con lo stanziamento di euro 75.000,00 iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 184275/2020 (Missione 16 - Programma 1601).

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Per quanto espresso in premessa, la Giunta regionale, unanime,

delibera

1. di approvare, al fine di dare attuazione attraverso i programmi presentati dalle associazioni legalmente riconosciute dalla Regione Piemonte alle attività ed iniziative previste dall'articolo 6 comma 1 lettere f), g), h) e i) della legge regionale 20/1998 in materia di sostentamento e sviluppo dell'apicoltura piemontese, i criteri e le modalità di riparto del contributo concedibile, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, stabilendo di destinare risorse pari a euro 300.000,00;

2. di stabilire che per gli eventuali programmi di ricerca in campo apistico le associazioni dovranno concordare la realizzazione e l'impostazione tecnico-scientifica con un istituto di ricerca competente in materia;

3. di stabilire che il presente provvedimento trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione finanziario 2019-2021 come di seguito indicato:

- con l'impegno n. 656/2019 di euro 75.000,00 assunto sul capitolo di spesa n. 184275/2019 (Missione 16 - Programma 1601) con la determinazione dirigenziale n. 589 del 22 maggio 2018;
- con l'impegno n. 7414/2019 di euro 75.000,00 assunto sul capitolo di spesa n. 184275/2019 (Missione 16 - Programma 1601) con la determinazione dirigenziale n. 556 del 20 maggio 2019;
- con l'impegno n. 64/2020 di euro 75.000,00 assunto sul capitolo di spesa n. 184275/2020 (Missione 16 - Programma 1601) con la determinazione dirigenziale n. 589 del 22 maggio 2018;
- con lo stanziamento di euro 75.000,00 iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 184275/2020 (Missione 16 - Programma 1601).

4. di dare atto che il suddetto contributo avviene ai sensi del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione

degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (G.U. UE serie L, n. 193 del 1 luglio 2014) con particolare riferimento: all'articolo 21 (Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione), 22 (aiuti per servizi di consulenza), 24 (aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli) e 31 (aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale);

5. di dare atto che le agevolazioni, di cui al presente provvedimento, possono essere cumulate con altri aiuti purché riguardino costi ammissibili, individuabili e diversi;

6. di demandare alla Direzione Agricoltura – Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche - di predisporre, in coerenza e nel rispetto con quanto previsto agli art. 21, 22, 24 e 31 del citato Regolamento (UE) di esenzione n. 702/2014, le istruzioni operative per l'attuazione delle attività di cui al punto 1 del suddetto allegato A e di procedere al riparto delle risorse finanziarie assegnate per tali finalità nel rispetto dei criteri stabiliti con il presente atto, tenendo conto della rappresentatività in termini di aziende associate alle associazioni riconosciute e di alveari allevati così come indicato nel sopracitato allegato A; nonché di disporre la trasmissione alla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014, della sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché il link al sito internet regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs n. 33/2013.

(omissis)

Allegato

(Allegato A)

Criteri e modalità per il calcolo della rappresentatività, del riparto e requisiti dei soggetti richiedenti i contributi ai sensi della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte) per gli anni 2019 e 2020, articolo 6, comma 1, lettere f), g),h), i).

1) Premessa

L'articolo 6 comma 1 lettere f, g, h, i della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte) prevede che "Al fine di sostenere e sviluppare l'apicoltura piemontese, possono essere concessi contributi in conto capitale per la realizzazione delle seguenti attività ed iniziative: f) assistenza tecnica apistica da erogare a tutti gli apicoltori; g) formazione ed aggiornamento professionale degli apicoltori; h) promozione, divulgazione e valorizzazione dell'apicoltura e dei suoi prodotti; i) programmi di ricerca.

L'articolo 7 della l.r. n. 20/1998 al comma 3 prevede che le associazioni dei produttori apistici legalmente riconosciute dalla Regione Piemonte possono beneficiare dei contributi previsti all'articolo 6, comma 1, lettere f), g),h), i); al comma 4, stabilisce che gli enti e gli istituti di ricerca, per approfondimenti scientifici promossi dalla Regione Piemonte o da altri enti, possono beneficiare dei contributi previsti all'articolo 6, comma 1, lettera i).

Per effettuare il riparto delle risorse finanziarie assegnate per le finalità di cui al citato articolo 6 della legge regionale n. 20/1998 alle forme associate che possono beneficiare dei contributi, si intende fare riferimento a criteri di rappresentatività quali: numero di alveari denunciati rispetto al patrimonio apistico regionale, numero di soci apicoltori operanti in Piemonte.

2) Criteri e modalità di riparto del contributo totale concedibile

Al fine di ripartire tra i richiedenti (Associazioni riconosciute) l'importo totale disponibile per gli anni 2019 e 2020, **qualora le richieste di contributo superino il totale delle risorse finanziarie assegnate per le finalità indicate dall'articolo 6 comma 1 lettere f), g), h) e i) della legge regionale n. 20/1998**, si procede al calcolo del riparto dell'importo totale di contributo tra i richiedenti in base alle aziende apistiche censite e associate ai singoli richiedenti e i relativi alveari allevati dai soci (dati ultimo censimento nazionale disponibile), attribuendo alle prime (aziende) un peso del 50% e ai secondi (alveari) un peso del 50% sull'importo totale del contributo disponibile per singolo anno:

Censimento apistico anno 2018	
Aziende	Alveari
5.612	199.315

	Calcolo	Importo in euro da utilizzare per stabilire il contributo massimo erogabile per soggetto richiedente
Importo da ripartire in base alle aziende associate ai richiedenti	(150.000,00x50%)	75.000,00/n. aziende associate
Importo da ripartire in base agli alveari allevati dalle aziende associate ai richiedenti	(150.000,00x50%)	75.000,00/n. di alveari allevati dai soci

Gli importi da ripartire vengono suddivisi per il numero di soci apicoltori operanti in Piemonte, ed in base al numero di alveari posseduti dai soci apicoltori operanti in Piemonte rappresentati dai richiedenti (Dati ultimo censimento nazionale).

Nel caso in cui il totale del contributo complessivo concedibile richiesto da tutte le domande ammesse a contributo superi l'importo assegnato per singola annualità, si procederà ad una riduzione sulle domande di tutti i richiedenti, in base alla rappresentatività, riportando gli importi richiesti al totale delle risorse finanziarie assegnate per la realizzazione del programma regionale per gli anni 2019 e 2020.

3) Requisiti dei soggetti richiedenti

I soggetti che svolgono l'attività di assistenza tecnica, formazione o aggiornamento professionale degli apicoltori, promozione divulgazione e valorizzazione dell'apicoltura e dei suoi prodotti devono possedere i seguenti requisiti:

- essere costituiti con atto pubblico,
- avere uno statuto aperto,
- prevedere il voto pro capite,
- essere operanti in almeno 6 province del Piemonte,
- rappresentare almeno numero 150 soci in possesso di partita IVA alla data di presentazione della domanda di contributo di cui almeno 30 professionali, dove per apicoltore professionale si intende colui che alleva almeno 52 alveari in zone montane e 104 alveari in zone di collina e pianura,
- rappresentare almeno numero 15.000 alveari relativi ai soci con partita IVA,
- essere operanti in Piemonte nel settore dell'assistenza tecnica apistica,
- dimostrare di avere disponibilità di sedi e/o recapiti in almeno 6 province del Piemonte,
- il personale tecnico operante nell'ambito dell'assistenza tecnica (tecnici apistici) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - 1) possesso di laurea magistrale o laurea, con superamento dell'esame di apicoltura;
 - 2) possesso di diploma di istruzione di secondo grado e superamento con esito positivo dell'esame di apicoltura presso una delle università o ente formativo equipollente, in cui sia programmato tale corso (80 ore – 8 crediti formativi);
in alternativa al superamento dell'esame di apicoltura di cui sopra, potrà essere riconosciuto, nel caso di lauree ad indirizzo tecnico scientifico o diplomi di perito agrario o agrotecnico, un periodo di formazione di almeno 80 ore svolto nell'ambito di contratti di apprendistato professionalizzante o di alta formazione e di ricerca (articoli 4 e 5 del testo unico sull'apprendistato) come tecnico apistico presso soggetti operanti nell'ambito dell'assistenza tecnica alle imprese apistiche;
 - 3) i requisiti minimi di cui sopra sono riconosciuti anche ai tecnici che alla data di approvazione del presente atto siano inseriti ed operino come tecnici apistici presso una delle associazioni operanti nel settore apistico o che abbiano operato nel periodo compreso tra gli anni 2015 e 2018, con mansioni tecniche di assistenza tecnica nell'ambito di programmi di supporto alle aziende apistiche finanziati ai sensi del Reg. UE 1308/2013, L.R. n. 20/1998 per almeno due anni anche non consecutivi, se a tempo pieno, o proporzionalmente se a tempo parziale.

L'attività di assistenza tecnica apistica e il suo coordinamento, oggetto di finanziamento regionale, deve essere svolta in modo esclusivo nell'ambito della struttura associativa beneficiaria. Pertanto i tecnici apistici non possono ricoprire altri ruoli di carattere gestionale o di amministrazione all'interno dell'associazione per la quale operano.

I beneficiari dell'aiuto devono dichiarare di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (principio Deggendorf);

Le agevolazioni, di cui al presente provvedimento, possono essere cumulate con altri aiuti purché riguardino costi ammissibili, individuabili e diversi; a tale scopo si procederà a verificare che a titolo esemplificativo per lo stesso tecnico o la stessa iniziativa realizzata non vengano utilizzati altri aiuti;

TABELLA 1

Ripartizione finanziaria per singola annualità

Attività ed iniziative	Percentuale di contributo	Contributo (Importo in euro)
<i>f) assistenza tecnica apistica da erogare a tutti gli apicoltori</i>	80%	84.000,00
<i>g) formazione ed aggiornamento professionale degli apicoltori</i>	90%	44.000,00
<i>h) promozione, divulgazione e valorizzazione dell'apicoltura e dei suoi prodotti</i>	50%	10.000,00

<i>i) programmi di ricerca</i>	60%	12.000,00
	<i>Totale</i>	150.000,00

Gli importi sopra indicati, per ogni singola attività ed iniziativa, potranno essere rimodulati fino ad un massimo del 20% al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse.